Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2013)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

- **b)** al comma 67 la parola <<ammessa>> è sostituita dalla seguente: <<ammissibile>> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.>>;
- c) dopo il comma 74 è inserito il seguente:
- <<74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall'articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):</p>
- **a)** sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
- **b)** le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;

d)

(ABROGATA)

e)

(ABROGATA)

f)

(ABROGATA)

- **g)** i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;
- h) al comma 136 le parole <<termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2014>>;
- i) al comma 138 le parole <<e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente>> sono soppresse.

(1)(2)(3)(4)

- **2.** Le domande dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.
- **3.** Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

- 1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015, a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
- **2** Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
- **3** Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
- 4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015, a seguito

dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.